Municipio

Città di Locarno
Piazza Grande 18
CH-6600 Locarno

tel. +41 91 756 31 11
segreteria@locarno.ch

Città di Locarno

Egregio Signor
Luca Panizzolo

Collaboratore: Rif: 963 Sigla:

Data: 7 ottobre 2026

Interpellanza trasformata in interrogazione 29 luglio 2026 "Accordo "Accento": oltre vent'anni di contenzioso, costi, responsabilità e recupero delle somme dovute"

Egregio signor Panizzolo,
ci riferiamo alla sua interrogazione in titolo e, volentieri, rispondiamo alle domande da lei poste.
Preliminarmente, prima di entrare nel merito delle singole domande, l'Esecutivo cittadino ritiene opportuno precisare quanto segue.
Rilevato che, fatta eccezione per le domande n. 1 e n. 12 e, limitatamente ad alcuni aspetti, per la domanda n. 14, i quesiti formulati sono rivolti direttamente alla Kursaal Locarno SA, l'Esecutivo ha ritenuto opportuno sottoporre gli stessi al Consiglio di amministrazione della società, invitandolo a esprimersi sulle questioni di propria competenza, nel rispetto dell'autonomia gestionale e decisionale della società quale entità partecipata dalla Città. Il Consiglio di amministrazione della Kursaal Locarno SA ha quindi provveduto a elaborare le relative risposte.
Per quanto di competenza della società, tali risposte vengono di seguito riportate integralmente, senza modifiche da parte dell'Esecutivo cittadino.

1. Il Municipio ha esercitato, durante tutti questi anni, il proprio dovere di sorveglianza sulla gestione del contenzioso? Chi, all'interno del Municipio e dell'amministrazione, era incaricato di seguire la pratica e con quale frequenza il Municipio veniva informato sugli sviluppi?

Il Municipio è stato regolarmente informato dal Consiglio di amministrazione della società in merito alla vertenza con la Casinò Lugano SA attraverso le informazioni contenute nei rendiconti annuali della Kursaal Locarno SA, come pure durante incontri avuti con i vertici e i rappresentanti legali della società. Durante questi ultimi veniva fornito un aggiornamento in merito al contenzioso in essere, agli importi in gioco, ai vari scenari possibili e ad eventuali trattative in corso. Inoltre l'Esecutivo ha chiesto a più riprese, e ottenuto dalla società, un aggiornamento sullo stato del contenzioso.
La questione in oggetto è stata seguita dai Dicasteri Amministrazione e Finanze, mentre i settori dell'Amministrazione coinvolti erano in particolare l'ufficio giuridico e i servizi finanziari.
La gestione del contenzioso era competenza della Kursaal Locarno SA che agiva nell'interesse di tutti gli azionisti. Il Municipio è stato informato regolarmente quando c'erano passi procedurali dal proprio rappresentante in CdA, il Presidente, nel limite dell'obbligo di segretezza sancito dal diritto societario. Vista la complessità giuridica della situazione il Municipio in corpore, su proposta del suo rappresentante e in accordo con la Kursaal Locarno SA, ha incontrato i legali per essere informato sullo stato della vertenza non appena la Città è divenuta azionista di maggioranza.
A completamento di quanto sopra, si riporta di seguito l'evoluzione della compagine azionaria della Kursaal Locarno SA, che evidenzia come la partecipazione del Comune di Locarno **non è stata maggioritaria per l'intero periodo considerato:** fino al 2022 la Città deteneva una partecipazione

significativa, ma non di maggioranza. **Solo dal 12 luglio 2022,** con l'acquisizione delle azioni dell'Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, il Comune è divenuto azionista di maggioranza della società, con una partecipazione dell'83%.

Anno	Azionista	Percentuale azioni
1994	Comune Locarno	44%
	Comune Muralto	10%
	Comune Minusio	10%
	Comune Orselina	4%
	Comune Brione s/Minusio	2%
	Ente Turistico Locarno e Valli	16%
	TSC Beteiligungen AG	13%
Anno	**Azionista**	**Percentuale azioni**
30.09.2002	Ente Turistico Locarno e Valli	78%
	Comune Locarno	12%
	Comune Minusio	3%
	Comune Muralto	2%
	Comune Orselina	1%
	Comune Losone	0.69%
	Comune Brione s/Minusio	0.58%
	Comune Brissago	0.13%
Anno	**Azionista**	**Percentuale azioni**
21.11.2002 (dopo riduzione del capitale)	Ente Turistico Locarno e Valli	57%
	Comune Locarno	25%
	Comune Minusio	6%
	Comune Muralto	5%
	Comune Orselina	2%
	Comune Losone	1%
	Comune Brione s/Minusio	1%
	Comune Brissago	0.25%
Anno	**Azionista**	**Percentuale azioni**
30.06.2003 (dopo riduzione di CHF 850'000)	Ente Turistico Locarno e Valli	27%
	Comune Locarno	42%
	Comune Minusio	10%
	Comune Muralto	9%
	Comune Orselina	3%
	Comune Losone	2%
	Comune Brione s/Minusio	1.9%
	Comune Brissago	0.50%
Anno	**Azionista**	**Percentuale azioni**
12.07.2022 (Comune di Locarno riprende le azioni dell'OTR)	Comune Locarno	83%
	Comune Minusio	6%
	Comune Muralto	5%
	Comune Orselina	2%
	Comune Losone	1%
	Comune Brione s/Minusio	1%

	Comune Brissago	0.25%
Anno	**Azionista**	**Percentuale azioni**
22.07.2024 (Comune di Locarno riprende le azioni di Comune di Brione s/Minusio)	Comune Locarno	84%
	Comune Minusio	6%
	Comune Muralto	5%
	Comune Orselina	2%
	Comune Losone	1%
	Comune Brissago	0.25%

2. Il Municipio può presentare una cronologia completa della vertenza dal 14 maggio 2001 a oggi, indicando le principali decisioni adottate, i passaggi giudiziari, le risoluzioni degli organi societari e municipali e gli eventuali cambiamenti di strategia?

A. Cronologia completa della vertenza

La procedura contenziosa che ha visto Kursaal Locarno SA, quale attrice, opposta a Casinò Lugano SA, quale convenuta, ha avuto inizio in data 1. giugno 2006. A quel momento, sotto l'egida dell'abrogato codice di procedura civile cantonale, fu introdotta – direttamente in appello – una cosiddetta causa scalare e parziale in quanto, preliminarmente si rendeva necessario ottenere accesso ai e copia dei documenti contabili della convenuta per cifrare le due pretese in contestazione (una quota parte pari al 25% dell'utile netto e lo 0.65% dell'incassato netto dei giochi) in base a un contratto stipulato tra le parti in data 14/15 maggio 2001, per poi determinare la somma da corrispondere relativa ai primi 4 esercizi, ovvero limitatamente all'arco di tempo 1. gennaio 2002-31 dicembre 2005.

La causa fu limitata, in prima battuta, alla questione inerente all'obbligo di mettere a disposizione dell'attrice i documenti contabili e, quindi, della pregiudiziale relativa alla validità giuridica del contratto 14/15 maggio 2001, contestata da Casinò Lugano SA.

Con decisione (parziale) del 12 novembre 2010 la Seconda Camera Civile del Tribunale di appello accoglieva la richiesta formulata da Kursaal Locarno SA volta ad ottenere accesso e copia dei documenti contabili di Casinò Lugano SA per gli esercizi indicati in precedenza. Contro tale sentenza Casinò Lugano SA introduceva in data 3 gennaio 2011 un ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale che lo respingeva integralmente con sentenza del 20 luglio 2011.

Per effetto della decisione 12 novembre 2010 Kursaal Locarno SA ottenne finalmente, non senza difficoltà pratiche, accesso alle informazioni necessarie per poter cifrare le proprie pretese (parziali). Seguì un primo tentativo negoziale, promosso da Kursaal Locarno SA, volto a verificare la possibilità di poter evitare l'ulteriore fase contenziosa, a cui – per finire – Casinò Lugano SA non ritenne di aderire.

Pertanto, in esito alla relativa istanza del 9 gennaio 2014, venne introdotto in data 22 maggio 2014 il complemento di petizione con cui, considerate le risultanze dei documenti contabili e applicati i parametri convenuti nell'accordo 14/15 maggio 2001, Kursaal Locarno SA cifrava le proprie pretese. Seguì un ulteriore scambio di allegati, un'articolata e contrastata fase istruttoria, laddove le conclusioni scritte furono presentate nel mese di settembre/novembre 2019, confermate in sede dibattimentale in data 12 dicembre 2019.

Oltre 2 anni dopo, precisamente in data 1. febbraio 2022, la Terza Camera Civile del Tribunale di appello ha accolto solo parzialmente la richiesta condannatoria formulata da Kursaal Locarno SA, seguendo le conclusioni principali formulate (erroneamente) in sede peritale.

Il successivo ricorso in materia civile (subordinatamente in materia costituzionale) presentato da Kursaal Locarno SA in data 1. marzo 2022 dinanzi al Tribunale federale fu ritenuto inammissibile con sentenza del 10 marzo 2022, non per questioni attinenti al merito della vertenza ma unicamente

a motivo del mancato adeguamento dell'ordinamento giudiziario ticinese rispetto alla (nuova) Legge sul Tribunale federale che ha introdotto l'obbligo in capo ai cantoni di prevedere (anche per i casi portati direttamente in appello) una seconda istanza cantonale.
Il gravame fu quindi retrocesso alla Terza Camera Civile del Tribunale di appello con l'indicazione per cui il Cantone Ticino era tenuto a mettere a disposizione delle parti un'organizzazione giudiziaria conforme al diritto federale.
Contro tale decisione fu deciso di introdurre – in data 7 aprile 2022 – un'istanza di revisione che tuttavia venne respinta con sentenza del 17 maggio 2022.
Fallito un ulteriore tentativo di componimento bonale con Casinò Lugano SA, seguì un'interlocuzione tra Kursaal Locarno SA e il Consiglio di Stato, nello specifico con la Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni sulla necessità/opportunità di modificare puntualmente la Legge (cantonale) sull'organizzazione giudiziaria nel senso del rilievo formulato dal Tribunale federale con la decisione 1. marzo 2022. Nella volontà di comprimere i tempi e considerato che, a margine di un diverso contenzioso civile, proceduralmente identico a quello tra Kursaal Locarno SA e Casinò Lugano SA, l'impedimento rilevato dal Tribunale federale era stato legittimamente sorpassato con una convenzione processuale, si decise in data 20 novembre 2024 – con l'accordo della Seconda Camera Civile del Tribunale di appello a cui la pratica era stata nel frattempo trasmessa e con il concorso di Casinò Lugano SA – di riconoscere a quest'ultima la competenza di fungere da "seconda istanza cantonale", nel rispetto della Legge sul Tribunale federale.
In data 31 dicembre 2024 venne introdotto da Kursaal Locarno SA, dinanzi alla Seconda Camera Civile del Tribunale di appello, quale Tribunale cantonale di seconda istanza, l'atto di appello contro la sentenza pronunciata in data 1. febbraio 2022 da parte della Terza Camera Civile del Tribunale di appello, con il quale si chiedeva la riforma del giudizio impugnato.
Seguì lo scambio di memorie d'appello che ha avuto termine in data 31 maggio 2025.
In data 8 settembre 2025 la Seconda Camera Civile del Tribunale di appello ha accolto il gravame proposto da Kursaal Locarno SA, con accollo di spese e ripetibili di prima e seconda istanza in capo a Casinò Lugano SA.
Il ricorso in materia civile presentato in data 16 ottobre 2025 da Casinò Lugano SA contro la sentenza 8 settembre 2025 della Seconda Camera Civile del Tribunale di appello, esperito lo scambio di allegati scritti, fu respinto con sentenza del Tribunale federale del 21 aprile 2026, accollando le spese e le ripetibili della sede federale alla ricorrente.

B. <u>Principali decisioni e sviluppi discussi dal Consiglio di amministrazione di Kursaal Locarno SA (estrapolazioni dai verbali del CdA)</u>

23.02.2006 – Il CdA approva l'iter per l'avvio della petizione contro Casinò Lugano SA e definisce la quota destinata alla Fondazione Turismo (FT) e alla Fondazione Cultura (FC). Per gli eventuali costi della causa viene stabilita una ripartizione pari a 3/6 a carico di Kursaal Locarno SA, 2/6 a carico della Fondazione per il turismo e 1/6 a carico della Fondazione per la cultura. Decide inoltre di formalizzare gli accordi con le due Fondazioni.
03.04.2006 – Il CdA prende atto degli accordi con le due Fondazioni e conferma la ripartizione degli eventuali introiti. In caso di esito negativo della causa, viene fissato un contributo massimo di CHF 40'000 a carico della Fondazione per il turismo e di CHF 20'000 a carico della Fondazione per la cultura, mentre il rimanente rimane a carico di Kursaal Locarno SA. In caso di esito positivo, viene confermata la ripartizione dei costi pari a 3/6 Kursaal Locarno SA (KSA), 2/6 FT e 1/6 FC.
12.06.2006 – Il CdA viene informato dell'avvenuto inoltro della petizione contro Casinò Lugano SA.
07.12.2006 – Il CdA prende atto delle obiezioni sollevate dalla controparte e della replica di Kursaal Locarno SA. Viene definito il successivo iter della causa, comprendente l'acquisizione della

documentazione contabile, la contabilità analitica prevista dalla convenzione, la verifica del know-how e l'audizione di testimoni.
18.01.2007 – Il CdA prende atto delle obiezioni sollevate dalla controparte e della replica di Kursaal Locarno SA. Viene definito il successivo iter della causa, comprendente l'acquisizione della documentazione contabile, la contabilità analitica prevista dalla convenzione, la verifica del know-how e l'audizione di testimoni.
26.07.2007 – Il CdA decide di verificare una possibile soluzione transattiva e incarica il Presidente di procedere, considerando il valore residuo degli impianti e del mobilio, l'IVA, gli eventuali interessi e le spese giudiziarie.
26.09.2007 – Il CdA prende atto del mancato riscontro alla proposta transattiva e decide di attendere gli sviluppi presso il collegio arbitrale.
08.11.2007 – Il CdA concorda sulla proposta di convocare un incontro con la controparte per verificare nuovamente la possibilità di una definizione transattiva.
06.03.2008 – Il CdA prende atto degli sviluppi della causa e delle testimonianze raccolte. Viene ritenuta favorevole la posizione emersa dalle testimonianze e prospettata la prosecuzione della procedura per la determinazione del quantum, con possibile ricorso a periti. Viene ricordato che le richieste riguardavano inizialmente il primo anno e mezzo, ossia il periodo 2002-2003.
06.06.2008 – Il CdA conferma la volontà di ricercare una soluzione sul quantum, anche per contenere ulteriori costi procedurali, senza accettare condizioni non adeguate. In assenza di una soluzione, viene prevista la prosecuzione davanti al collegio arbitrale.
22.09.2008 – Considerata la mancata disponibilità della controparte a transare, il CdA prende atto della necessità di attendere la decisione del collegio arbitrale. Vengono esaminate le conclusioni relative a mobilio, IVA, interessi, spese e ripetibili.
27.04.2009 – Il CdA prende atto delle valutazioni sull'imminente decisione arbitrale e della possibilità di ricorrere a un'istanza cantonale e, successivamente, al Tribunale federale in presenza di eventuali violazioni dell'iter giudiziario.
07.05.2009 – Il CdA esamina la sentenza arbitrale e, all'unanimità, decide di accettarla. Incarica l'avv. Caroni di compiere gli atti necessari alla conclusione della vertenza.
15.07.2009 – Il CdA prende atto della definizione della liquidazione della vertenza e dello svincolo del residuo del conto vincolato, pari a circa CHF 152'000.
25.10.2010 – Il CdA prende atto dei ripetuti rinvii della decisione del giudice. Viene valutata la possibilità di un procedimento per ritardata giustizia, ma si decide di procedere ancora con una sollecitazione della sentenza, evitando per il momento tale iniziativa.
01.12.2010 – Il CdA prende atto della decisione del Tribunale d'appello, favorevole a Kursaal Locarno SA, che ordina a Casinò Lugano SA di fornire la documentazione contabile necessaria per determinare i contributi previsti dalla convenzione. Considerata l'entità potenziale della vertenza, pari a diversi milioni di franchi, viene ritenuto opportuno seguire attentamente la controparte, valutare una transazione e verificare eventuali accantonamenti e interessi.
12.01.2011 – Il CdA approva la proposta del Presidente di incontrare i rappresentanti di Casinò Lugano SA per verificare possibili margini di transazione.
17.01.2011 – Il CdA prende atto dell'aggiornamento dei legali e decide di prorogare la procura agli studi Caroni e Salvioni fino al giudizio del Tribunale federale.
05.05.2011 – Il CdA prende atto delle osservazioni presentate al Tribunale federale e decide di attendere la sentenza.
24.10.2011 – Il CdA decide di attendere gli esiti dell'incontro della consigliera Speziali prima di eventuali comunicazioni pubbliche e dispone un incontro con gli avvocati Caroni e Salvioni e con il Prof. Nosetti.

29.11.2011 – Il CdA approva il coinvolgimento del Prof. Nosetti per l'acquisizione della documentazione necessaria al calcolo degli eventuali importi dovuti. Incarica inoltre i legali di predisporre la richiesta di rinuncia alla prescrizione e individua nella consigliera Speziali il referente per il CdA KSA con i legali.
14.12.2011 – Il CdA prende atto della rinuncia alla prescrizione da parte di Casinò Lugano SA per gli anni 2003-2011 e dell'avvio di nuovi conteggi da parte del Prof. Nosetti.
23.02.2012 – Il CdA prende atto della proposta di incontrare i rappresentanti di Casinò Lugano SA per discutere le risultanze dei calcoli.
13.06.2012 – Il CdA prende atto delle risultanze dei primi calcoli del Prof. Nosetti e dell'esito dell'incontro con la controparte. Il dovuto viene inizialmente stimato in circa CHF 6-7 milioni; includendo lo 0.65% previsto dal paragrafo 4.7 della convenzione, la richiesta formulata alla controparte sale a circa CHF 9-10 milioni. Viene inoltre riferito che Casinò Lugano SA ha eliminato dai propri bilanci un accantonamento di circa CHF 900'000 precedentemente costituito per la causa.
11.07.2012 – A seguito dell'esito negativo dei tentativi transattivi, il CdA decide di intentare una nuova causa per il periodo 2002-2010, con un valore di causa stimato in circa CHF 10 milioni. Decide inoltre di richiedere separatamente le offerte agli avvocati e di coinvolgere il Prof. Nosetti nella determinazione del valore della causa.
25.10.2012 – Il CdA prende atto della contestazione integrale delle pretese da parte di Casinò Lugano SA. Decide di approfondire il valore della causa, le possibilità concrete di successo e i relativi costi legali prima di procedere.
22.03.2013 – Il CdA prende atto della decisione del Tribunale federale che conferma la validità della convenzione e l'obbligo della controparte di fornire la documentazione necessaria. Gli avvocati indicano una probabilità di successo di circa il 50%. Viene proposta una tariffa di CHF 200/ora per ciascun legale e un'indennità di successo del 5% sugli importi incassati, pari al 2.5% per ciascun legale, oltre IVA (*pactum de palmario*).
12.04.2013 – Il CdA ratifica il mandato agli avv. Caroni e Salvioni con il menzionato pactum de palmario. Ratifica inoltre il mandato all'avv. Carla Speziali alle medesime condizioni.
18.06.2013 – Il CdA prende atto della posizione negativa di Casinò Lugano SA rispetto a una soluzione condivisa e decide di proseguire la causa, riattivando la procedura e chiarendo il diritto processuale applicabile alla seconda fase.
24.07.2013 – Il CdA prende atto dell'avvenuto inoltro al Tribunale d'appello dell'istanza di riattivazione e delle successive osservazioni e repliche.
22.10.2013 - Il CdA prende atto degli sviluppi relativi alla riattivazione della procedura e delle questioni ancora da definire, tra cui la possibilità di produrre ulteriore documentazione.
16.01.2014 – L'avv. Carla Speziali aggiorna il CdA sugli sviluppi della causa, comunicando che il 3 dicembre 2013 la Terza Camera civile del Tribunale di appello ha convocato le parti. Accogliendo la richiesta di KSA di attendere la trasmissione di ulteriore documentazione, il Presidente della Camera ha disposto il rinvio dell'udienza preliminare.
27.05.2015 – Sulla base delle informazioni ricevute dall'avv. Speziali, l'allora Presidente riferisce al CdA che la causa potrebbe protrarsi ancora a lungo e che sarebbe pertanto opportuno valutare una composizione bonaria mediante una procedura di mediazione. Il Presidente si impegna a prendere contatto con il Segretario comunale della Città di Lugano.
22.09.2015 – Il Presidente informa il CdA che l'avv. Speziali ha rinunciato al mandato per ragioni professionali e per potenziali conflitti d'interesse. Il CdA chiede un resoconto delle attività svolte sino a quel momento e chiarimenti in merito alle prestazioni fatturate dallo studio legale Sergio e Niccolò Salvioni. Egli riferisce inoltre di aver incontrato l'avv. Stauffer in occasione del Locarno Film Festival

e di aver prospettato la possibilità di una soluzione bonaria della vertenza. La proposta non è stata accolta dalla controparte.
05.11.2015 – Il CdA chiede chiarimenti all'avv. Salvioni in merito a una fattura e prende atto che la vertenza concerne una pretesa quantificata in circa CHF 20 milioni. Nel corso della discussione viene tuttavia rilevata l'incertezza circa la possibilità di ottenere integralmente l'importo rivendicato.
03.05.2016 – Il CdA invita i legali coinvolti a fornire un aggiornamento in merito:
- alle attività intraprese sino a quel momento;
- allo stato della causa con Lugano;
- ai tempi presumibilmente necessari per la conclusione della procedura;
- alle prospettive di un esito favorevole.

Il CdA si riserva di determinare il seguito da dare alla vertenza sulla base delle informazioni ricevute.
27.10.2016 – Il CdA decide di rinnovare la richiesta di rinuncia alla prescrizione da sottoporre alla controparte. Per valutare l'opportunità di proseguire la causa, chiede inoltre di organizzare un incontro di approfondimento con i legali.
26.01.2017 – Lo studio legale Caroni ripercorre l'iter della causa con Lugano e comunica al CdA di ritenere sussistenti i presupposti per un esito favorevole. Viene ricordato che l'incarto è fermo dal 2015 presso la Terza Camera Civile del Tribunale di appello. Tenuto conto delle attività già svolte e dei costi sostenuti, il CdA decide di proseguire la causa e, al fine di contenere le spese legali, di affidare il mandato a un unico patrocinatore, lo studio legale Caroni.
15.03.2018 – Lo studio legale Caroni illustra al CdA il contenuto della perizia commissionata dal Presidente della Terza Camera Civile a Wieting Gandolfi & Partners Consulting. La perizia, favorevole a KSA, indica:
- per gli anni 2004-2005, importi pari a CHF 620'000 e CHF 1'770'000, accertati peritalmente;
- per gli anni 2006-2007, importi pari a CHF 730'000 e CHF 1'880'000, risultanti dalle proiezioni del Prof. Nosetti e non oggetto della perizia.

Lo studio legale Caroni formula inoltre alcune osservazioni sul criterio della compensazione del risultato dell'esercizio corrente con quello degli esercizi precedenti. Il CdA conferma ai legali l'incarico di trasmettere al Tribunale le proprie osservazioni sulla perizia.
13.04.2018 – Il Presidente informa il CdA di aver incontrato alcuni rappresentanti di Casinò Lugano SA, i quali hanno prospettato il versamento di un indennizzo pari a CHF 200'000. Il CdA decide di attendere la posizione del Tribunale sulla perizia commissionata a Wieting Gandolfi & Partners Consulting.
18.10.2018 – Lo studio legale Caroni riferisce che, sebbene i dati risultino favorevoli a KSA e indichino un possibile credito di circa CHF 3.8 milioni, non può essere escluso che il giudice formuli una proposta transattiva. Il CdA incarica pertanto i legali di valutare una possibile soluzione bonaria, ipotizzando una riduzione del capitale del 10% e l'applicazione di un interesse del 2%, per un importo complessivo stimato in circa CHF 2.4 milioni.
01.10.2020 – Il CdA prende atto che la vertenza è ancora pendente e decide di non promuovere un'azione per ritardata giustizia nei confronti del Tribunale.
17.02.2022 – Il CdA prende atto della sentenza emanata il 1. febbraio 2022 dal Tribunale d'appello, che accoglie solo parzialmente la petizione promossa da KSA il 1. giugno 2006. Il Presidente informa il CdA dell'intenzione di impugnare la sentenza, precisando che la questione sarà approfondita con i legali.
01.03.2023 – La Seconda Camera Civile del Tribunale d'appello stabilisce che la decisione della vertenza non rientra nella propria competenza e rinvia la causa alla Terza Camera. Il Prof. Nosetti viene incaricato di esaminare i conti della controparte e di riferire successivamente agli avvocati dello studio legale Caroni.

10.05.2023 – Il CdA decide di incontrare il Prof. Nosetti affinché illustri direttamente i dati e le conclusioni contenuti nel proprio rapporto.
26.07.2023 – Lo studio legale Caroni aggiorna i membri del CdA sullo stato della vertenza con Lugano. Il CdA incarica quindi lo studio legale di scrivere all'avv. Olgiati, patrocinatore della controparte, trasmettendogli i dati contenuti nella tabella elaborata dal Prof. Nosetti e formulando le pretese relative al periodo 2002-2021.
14.09.2023 – Lo studio legale Caroni sottopone al CdA di KSA una bozza di lettera destinata all'avv. Olgiati, che viene approvata.
14.12.2023 – Lo studio legale Caroni informa il CdA che la lettera inviata all'avv. Olgiati ha avuto esito negativo. I legali esprimono inoltre alcune perplessità riguardo alla circolazione delle informazioni all'interno della controparte e suggeriscono al Presidente di informare direttamente Stauffer della situazione.
06.05.2024 – Durante un incontro tra una rappresentanza del CdA e il presidente della controparte avv. Stauffer, è emersa la disponibilità di Casino Lugano a una soluzione transattiva della vertenza; quest'ultima è stata considerata drasticamente lontana da un importo ritenuto accettabile per la Kursaal Locarno SA.
27.05.2024 – Preso atto della richiesta del Municipio, che conferma la volontà di riattivare la causa, il CdA decide di acquisire una valutazione da parte di un consulente legale esterno, individuato nell'avv. Bianchi, già Giudice federale al Tribunale federale di Losanna.
Dal 19.09.2024 al 31.12.2024 – Il CdA conferisce all'ex giudice federale avv. Sergio Bianchi l'incarico di effettuare una valutazione indipendente dell'attività legale svolta sino a quel momento. Dalla sua analisi emerge che la convenzione stipulata all'epoca con Lugano, redatta dall'allora Presidente e avvocato, presenta alcune ambiguità che avrebbero contribuito all'insorgere della vertenza. Nella breve relazione sottoposta al CdA, l'avv. Bianchi rileva tuttavia che, considerato lo stadio ormai raggiunto dalla procedura, la fondatezza della posizione di KSA e l'assenza di una concreta disponibilità della controparte a raggiungere una soluzione transattiva, risulta opportuno proseguire la vertenza.
A partire da quel momento, anche in seguito all'ingresso nel CdA di KSA dell'avv. Stefano Lappe, il quale segue il contenzioso con particolare attenzione esclusivamente nella sua funzione di membro del Consiglio – e non quale legale mandatario di KSA, senza pertanto percepire alcuna remunerazione specifica –, il CdA viene informato in modo costante e ancora più dettagliato sull'evoluzione della vertenza, sia durante le sedute sia mediante regolari aggiornamenti per e-mail. La questione è pertanto oggetto di numerosi scambi e approfondimenti in seno al CdA. In particolare, il Consiglio decide di incontrare il Prof. Nosetti per esaminare alcuni aspetti del rapporto da lui redatto nel 2023, poiché dalle verifiche svolte in seno al CdA era emerso che i calcoli ivi contenuti dovevano essere rivisti al ribasso, essendo stati elaborati sulla base di informazioni in parte apparentemente incomplete.
Il CdA incontra quindi il Prof. Nosetti per ottenere i necessari chiarimenti sui dati e sui calcoli contenuti nel rapporto. Considerate le risultanze degli approfondimenti svolti e preso atto dell'impossibilità di ottenere una sospensione della procedura finalizzata all'avvio di trattative bonali con la controparte, lo studio legale Caroni viene infine incaricato di interporre appello contro la sentenza di primo grado.
14.04.2025 – Il CdA riceve informazioni circa lo scambio di scritti in procedura di appello.
27.10.2025 – Il CdA discute la sentenza a favore di KSA emanata dalla Seconda Camera Civile del Tribunale di appello. La controparte preannuncia che inoltrerà ricorso al Tribunale federale.
15.04.2026 – A questo punto, il CdA assume direttamente la gestione della situazione e dei rapporti con la controparte, concentrandosi sull'elaborazione di un accordo volto, da un lato, a interrompere

il decorso degli interessi a carico di quest'ultima sino alla decisione del Tribunale federale e, dall'altro, a consentire a KSA di ricevere immediatamente l'importo per la fase dal 2006 in poi ("fase 2"; importo nel frattempo calcolato dalla CFO di Lugano da una parte e dal Prof. Nosetti dall'altra), evitando così di doverne successivamente promuovere l'incasso qualora l'esito della procedura relativa alla fase 1 fosse divenuto definitivo.
L'accordo diviene tuttavia privo di oggetto prima della sua formalizzazione, poiché il Tribunale federale respinge nel frattempo il ricorso presentato dalla controparte, confermando definitivamente l'esito della procedura relativa alla fase 1.
Dal 20.05.2026 – Essendo nel frattempo intervenuta la sentenza del Tribunale federale favorevole a KSA, le parti – in particolare, l'avv. Stauffer per Casino Lugano e l'avv. Lappe per KSA – hanno elaborato l'accordo illustrato nella risposta alla domanda n. 7, grazie al quale KSA ha potuto incassare immediatamente l'intero importo dovuto, senza dover promuovere una nuova causa con riferimento alla fase 2.

3. Quanto è costata complessivamente la difesa legale e la gestione della vertenza? Si chiede un dettaglio anno per anno, distinguendo almeno onorari degli avvocati, consulenze, perizie, spese processuali e ogni altro costo direttamente o indirettamente legato alla causa.
4. Quali avvocati, studi legali, consulenti e periti hanno difeso o assistito gli interessi della Città e/o della Kursaal SA? Per ognuno si chiede di indicare il periodo del mandato, l'importo fatturato e il criterio con cui è stato assegnato l'incarico.
La risposta alle domande 3 e 4 viene unita e le cifre che seguono riguardano unicamente la vertenza oggetto dell'atto parlamentare:
- **spese legali e consulenze:** CHF 373'268.85;
- **spese giudiziarie relative alle procedure davanti al Tribunale d'appello e al Tribunale federale:** CHF 96'500.00.

Nel corso della procedura, Kursaal Locarno SA ha tuttavia recuperato parte di tali importi attraverso quanto riconosciuto dai tribunali a titolo di ripetibili e rimborso delle spese giudiziarie in ragione della parziale/totale soccombenza della controparte. In particolare, risultano i seguenti recuperi:
- ripetibili riconosciute dalla controparte (prima istanza, seconda istanza, TF): CHF 88'900;
- rimborso delle spese giudiziarie (prima istanza, seconda istanza, TF): CHF 81'020.

Sulla base di un accordo sottoscritto con i legali che rappresentavano Kursaal Locarno SA, oltre all'onorario (ridotto e pari a CHF 200/h + IVA e spese), è stata pattuita un'indennità di successo pari al 2.5%, calcolata sull'integralità degli importi oggetto della vertenza (ossia la fase 1), oltre all'IVA.
Si tratterebbe dunque del 2.5% ciascuno di CHF 4'794'905.00 (prima tranche + relativi interessi), ossia CHF 119'872.63 ciascuno per ognuno dei due legali.
Tenuto conto degli importi esposti e dei recuperi già intervenuti, i costi risultano così composti:
- spese legali e consulenze: CHF 373'268.85, ritenuto che qualora i due studi legali non accettassero di rinunciare o ridurre il premio, l'importo delle spese legali si eleverebbe a CHF 632'433.47;
- spese giudiziarie TA/TF (dedotte le spese giudiziarie accollate alla controparte in virtù della sua quasi totale soccombenza): CHF 15'480.

Al riguardo delle spese legali si precisa quanto segue:
- per "integralità degli importi" deve intendersi l'importo riconosciuto dalla sentenza del Tribunale federale e, pertanto, quello relativo alla fase 1. Poiché il CdA – come indicato nella cronistoria – ha negoziato e concluso autonomamente l'accordo concernente la fase 2, il relativo importo non rientra nel mandato conferito ai legali e non verrà naturalmente incluso nella base di calcolo dell'indennità;

- purtroppo, alcune discussioni nel CdA di allora si sono svolte per iscritto e altre oralmente, senza essere verbalizzate con sufficiente precisione. Ciò è avvenuto anche nel 2017, quando il CdA ha deciso di affidare la gestione esclusiva della vertenza a uno dei due studi legali, senza tuttavia formalizzare un eventuale accordo con l'altro studio in merito all'indennità di successo rispettivamente alla sua eventuale rinuncia;
- in ogni caso, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, la componente dell'indennità legata al risultato non può superare, per ciascun legale, l'ammontare degli onorari dallo stesso complessivamente fatturati sino a oggi.

Di seguito vengono pertanto riassunti i costi legali e per consulenze dal 2003:
- consulenze e onorari vari CHF 36'703.70
- consulenze e onorari dei due studi legali principali CHF 336'563.- oltre l'eventuale indennità di successo pari a CHF 259'164.-.

Spese giudiziarie			
Tribunale appello/federale	**Periodo**	**Totale**	
TA	2006	CHF 15'000	
TA	2010	CHF 5'000	
TA	2017	CHF 19'500	
TF	2022	CHF 7'000	
TA	2025	CHF 50'000	
Totale		**CHF 96'500**	
RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE PRIMA E SECONDA SEDE			
Rimborso spese giudiziarie prima sede		CHF 31'020	
Rimborso spese giudiziarie seconda sede		CHF 50'000	
Totale rimborsi		CHF 81'020	
Totale spese giudiziarie TA/TF pagate da Kursaal		**CHF 15'480**	

Nell'ambito dell'accordo con cui Kursaal Locarno SA ha acquisito le pretese ai fini dell'incasso, è stato inoltre previsto che le Fondazioni (FC e FT) partecipassero alle relative spese. Qualora queste ultime avessero superato le indennità di loro spettanza, sarebbe stato allocato un importo massimo di **CHF 20'000 alla Fondazione Cultura e CHF 40'000 alla Fondazione Turismo**. La relativa regolazione dare/avere avverrà al momento della suddivisione omnicomprensiva dell'importo ricevuto da Casinò Lugano SA, con conseguente **riduzione dell'importo a carico di Kursaal Locarno SA.**

5. Nel corso del contenzioso sono stati commessi errori procedurali, amministrativi, contabili o nella trasmissione della documentazione? In caso affermativo, quali errori sono stati accertati, da chi sono stati commessi e quali conseguenze economiche o processuali hanno provocato?

Il Consiglio di amministrazione non ravvisa violazioni dell'obbligo di diligenza nella gestione della vertenza, fatta eccezione per quanto già rilevato in merito alla mancata trasmissione al perito

Prof. Nosetti di tutta la documentazione necessaria per il calcolo complessivo dell'importo spettante a Kursaal Locarno SA. Tale circostanza è emersa nell'ambito degli approfondimenti condotti dal membro del CdA Lappe con il perito Nosetti ed è stata successivamente sanata, con conseguente riduzione dell'importo cui poteva ambire Kursaal Locarno SA. Per il resto, il CdA rinvia alle valutazioni espresse dal perito avv. Sergio Bianchi, già richiamate nella risposta alla domanda n. 2.
Il CdA, dal canto suo, condivide le considerazioni formulate in merito all'ambiguità dell'accordo, che, a prescindere dall'esito favorevole ottenuto da KSA, ha costretto le parti ad affrontare una procedura giudiziaria lunga e onerosa.
Il Consiglio di amministrazione non può che riconoscere come la presenza di un numero così elevato di avvocati, peraltro in parte membri del CdA o comunque vicini alla Città in ragione dei rispettivi ruoli, non abbia costituito una situazione ottimale sotto diversi punti di vista. Proprio per tale ragione, il CdA, dal 2024 in poi, ha circoscritto il mandato dello studio legale Caroni alle sole attività necessarie alla conclusione del contenzioso che opponeva KSA a Casinò Lugano SA.

6. **Per quale motivo si è reso necessario incaricare un perito esterno? Quali criticità ha rilevato e corrisponde al vero che all'ufficio contabile non sarebbe stata fornita tutta la documentazione necessaria? Chi aveva il compito di trasmetterla e perché ciò non sarebbe avvenuto?**

Nel corso degli anni, il CdA di KSA si è avvalso del supporto di due consulenti esterni: il Prof. Nosetti e l'avv. Sergio Bianchi.
Il Prof. Nosetti è stato coinvolto in tre diverse occasioni:
a. nel 2018, per elaborare una proiezione degli importi che KSA avrebbe potuto rivendicare nell'ambito della vertenza con Casino Lugano;
b. nel 2023, per analizzare i conti di Casino Lugano e redigere un rapporto destinato a KSA;
c. nel 2024, per svolgere, su richiesta del CdA, ulteriori verifiche e approfondimenti su alcuni dati (cfr. la risposta alla domanda n. 5).

Come già evidenziato in precedenza, nell'ambito degli approfondimenti condotti in seno al CdA è inoltre emerso che le stime elaborate dal Prof. Nosetti risultavano eccessivamente favorevoli a KSA, poiché fondate su un quadro informativo apparentemente incompleto in suo possesso. Grazie anche all'apporto giuridico presente in seno al Consiglio, è stato possibile individuare e trasmettere al Prof. Nosetti le informazioni a lui mancanti, consentendogli di integrare le proprie valutazioni e di rivedere al ribasso i calcoli precedentemente effettuati.
Nel 2024, come indicato nella cronistoria, il CdA ha inoltre incaricato l'avv. Sergio Bianchi di effettuare una valutazione indipendente dell'attività svolta sino a quel momento dallo studio legale Caroni e, più in generale, della vertenza sotto il profilo giuridico. Per il contenuto delle sue conclusioni si rinvia a quanto esposto nella risposta alla domanda n. 2.

7. **A seguito della decisione del Tribunale federale favorevole alla Kursaal SA di Locarno, a quanto ammonta esattamente il credito riconosciuto, distinguendo capitale, indennità, interessi e spese legali? Si chiede inoltre di indicare l'importo aggiornato alla data della risposta.**

La convenzione transattiva tra CLSA e KSA è stata stipulata il 15 giugno 2026 e prevede quanto segue:
- CLSA riconosce di essere tenuta a corrispondere a KSA, in esecuzione della sentenza del Tribunale federale 4A 517/2025 del 21 aprile 2026, l'importo capitale di CHF 2'392'535.00 per la Prima Tranche, oltre interessi di mora al 5% annuo a decorrere dal 1° giugno 2006.
- CLSA è inoltre tenuta a versare a KSA i seguenti importi a titolo di spese processuali:

a. CHF 31'020.00 (spese giudiziarie di prima sede)
b. CHF 8'400.00 (ripetibili di prima sede)
c. CHF 50'000.00 (spese giudiziarie di seconda sede)
d. CHF 45'000.00 (ripetibili di seconda sede)
e. CHF 19'500.00 (ripetibili della procedura dinanzi al Tribunale federale)

- Le spese giudiziarie del Tribunale federale di CHF 17'500.00 (cifra 2 del dispositivo) saranno saldate da CLSA direttamente presso il Tribunale federale.
- Le Parti riconoscono e accettano consensualmente che, per la Seconda Tranche, il capitale dovuto da CLSA a KSA ammonta a CHF 3'678'614.00, così composto: (i) quota pari al 25% dell'utile netto degli esercizi 2006-2008 per CHF 2'683'666.00; (ii) indennizzo pari allo 0,65% degli incassi netti del gioco degli esercizi 2006-2008 per CHF 994'948.00.
- Sul capitale sono altresì dovuti gli interessi di mora al 5% annuo a decorrere dal 19 settembre 2023, data della formale messa in mora di KSA.
- CLSA rinuncia a contemplare l'ipotesi di un procedimento contenzioso in relazione alla Seconda Tranche, e si impegna a corrispondere a KSA l'importo di cui agli artt. 3.1 e 3.2 su base volontaria e convenzionale in esito alle trattative avvenute tra i rispettivi Consigli di amministrazione, nei termini e secondo le modalità di cui agli articoli che seguono.
- Gli interessi di mora sono quantificati al 30 giugno 2026 indipendentemente dalla data di effettivo pagamento, purché questa avvenga entro tale termine.
- L'importo complessivo dovuto da CLSA a KSA alla Data di Riferimento, a saldo integrale del capitale e degli interessi tanto della Prima quanto della Seconda Tranche, è fissato in CHF 8'985'000.00, oltre alle spese processuali delle varie istanze, per un totale di CHF 9'138'920.00, così composto:

Voce	Capitale (CHF)	Interessi al 30.06.2026 (CHF)
Prima Tranche (esercizi 2002-2005)		
Capitale	2'392'535.00	
Interessi 5% dal 01.06.2006 al 30.06.2026		2'402'370.00
Subtotale Prima Tranche		**4'794'905.00**
Seconda Tranche (esercizi 2006-2008)		
Capitale	3'678'614.00	
Interessi 5% dal 19.09.2023 al 30.06.2026		511'481.00
Subtotale Seconda Tranche		**4'190'095.00**

Voce	Capitale (CHF)	Interessi al 30.06.2026 (CHF)
Totale Capitale + Interessi al 30.06.2026		**CHF 8'985'000.00**
Spese giudiziarie prima sede		CHF 31'020.00
Ripetibili prima sede		CHF 8'400.00
Spese giudiziarie seconda sede		CHF 50'000.00
Ripetibili di seconda sede		CHF 45'000.00
Ripetibili dinanzi al Tribunale federale		CHF 19'500.00
TOTALE DOVUTO DA CLSA A KSA		**CHF 9'138'920.00**

8. A che punto si trova concretamente il rimborso dell'importo, indicato tra circa CHF 9 e 10 milioni? Quanto è già stato incassato, quanto rimane ancora da ricevere, chi è il debitore e quali sono le scadenze previste? Esistono accordi rateali, garanzie o altre condizioni che potrebbero ritardare il pagamento?

L'importo complessivo di CHF 9'138'920.00 è stato versato sul conto corrente della KSA presso BancaStato in data 26 giugno 2026. Tale somma deve intendersi quale **importo lordo**, dal quale dovranno essere dedotti oltre ai costi legali (incl. l'ev. indennità di successo agli studi legali)e alle altre spese connesse alla vertenza (naturalmente in parte già corrisposti), anche le quote spettanti alle Fondazioni per la fase 1, ai sensi della convenzione del 14 aprile 2006, pari al **33.33% (1/3) a favore della Fondazione Cultura nel Locarnese e al 66.67% (2/3) a favore della Fondazione Turismo Lago Maggiore.** Si precisa che tali quote sono calcolate unicamente sulla parte degli importi dovuti per lo **0.65% dell'incassato netto**, il cui ammontare complessivo (comprensivo della relativa quota di interessi) è pari a **CHF 1'239'760.92.** Di conseguenza, la quota spettante alla Fondazione Cultura nel Locarnese ammonta a **CHF 413'253.64**, mentre quella spettante alla Fondazione Turismo Lago Maggiore ammonta a **CHF 826'507.28**, per un totale di **CHF 1'239'760.92**. Tali importi sono da intendersi al lordo delle spese legali, ivi compresa l'eventuale indennità di successo agli studi legali, nonché del relativo carico fiscale, che dovranno pertanto essere dedotti.

La totalità della parte relativa al **25% dell'utile netto**, comprensiva della relativa quota di interessi e ammontante complessivamente a **CHF 3'555'144.08**, è invece di esclusiva competenza della **Kursaal Locarno SA, così come lo è anche l'integralità dell'importo relativo alla fase 2.** Dall'importo a favore di KSA dovrà inoltre essere dedotto il carico fiscale.

9. Domanda mancante nell'interpellanza (errore di battitura).

10. Nel caso in cui il pagamento non sia ancora avvenuto integralmente, quali misure sono state adottate per ottenere l'incasso e tutelare gli interessi della Città?

Risposta evasa con quanto comunicato alla risposta n. 8.

11. Come è stato contabilizzato questo credito nei conti della Kursaal SA e, indirettamente, negli interessi patrimoniali della Città? Quale impatto avrà l'incasso sui conti, sulla liquidità e sulle future decisioni societarie?

L'importo incassato è stato contabilizzato nei conti di Kursaal Locarno SA quale ricavo straordinario, come suggerito dal nuovo Ufficio di revisione della KSA. L'incasso rafforza la situazione patrimoniale e la liquidità della società, consentendole di affrontare con maggiore solidità le sfide future, in particolare il previsto riorientamento strategico e gli interventi di rinnovamento dello stabile. Tali risorse non saranno tuttavia, da sole, sufficienti a finanziare integralmente questi progetti, per i quali rimarrà necessario il sostegno degli azionisti.

12. Il Municipio è disposto a mettere a disposizione dei consiglieri comunali, nel rispetto delle orme applicabili, le sentenze, le perizie, i mandati legali, le fatture, le risoluzioni e gli altri documenti principali relativi al contenzioso? In caso negativo, si chiede di indicare per ogni documento la precisa base legale che ne impedirebbe la consultazione.

Il Municipio comprende l'interesse ad acquisire elementi conoscitivi in merito alla vicenda oggetto dell'interpellanza e non intende ostacolare i meccanismi di controllo che spettano al Legislativo. Occorre tuttavia distinguere tra le competenze derivanti dall'azionariato e il ruolo di membro di Consigliere comunale (e/o Municipale). La Kursaal Locarno SA è una società anonima di diritto privato e, quale tale, soggiace alle disposizioni del Codice delle obbligazioni. La partecipazione maggioritaria della Città non modifica la natura giuridica della società né comporta l'assoggettamento della relativa documentazione societaria alle medesime regole applicabili al Comune secondo la LOC e i suoi Regolamenti di applicazione. I diritti di informazione e di consultazione previsti dagli artt. 697 e 697a CO sono attribuiti all'azionista in quanto tale e devono essere esercitati secondo le modalità previste dal diritto societario. Tali diritti sono inoltre espressamente soggetti ai limiti posti dalla tutela dei segreti d'affari e degli altri interessi degni di protezione della società. Peraltro, anche il Regolamento comunale della Città, all'art. 115d, disciplina in modo specifico l'informazione del Consiglio comunale in materia di partecipazione e stabilisce espressamente che essa avviene nel rispetto dei limiti dei doveri di segreto commerciale e d'affari delle partecipate di diritto privato.
Visto quando precede l'Esecutivo non ritiene di poter mettere a disposizione, né tantomeno pubblicare, sentenze, perizie, mandati legali, fatture e altri atti relativi al contenzioso della SA citata. Ciò non significa però che il Municipio non eserciti i propri diritti quale azionista. Al contrario, la Città dispone quale azionista degli strumenti previsti dal diritto societario per ottenere le informazioni necessarie e per tutelare i propri interessi, prerogative esercitate però negli organi competenti. A tutela della massima trasparenza, il Municipio ben volentieri resta a disposizione per promuovere un incontro tra il CdA e i membri della Commissione della gestione qualora la stessa lo reputi necessario e opportuno per far luce sulla situazione citata dall'interpellante. Infine, segnaliamo che nelle relazioni d'esercizio della Kursaal Locarno SA sono sempre e puntualmente state inserite informazioni circa lo stato del contenzioso con Casinò Lugano SA.

13. Chi siede da molti anni nel Consiglio di amministrazione come può giustificare il fatto di non aver mai informato i Comuni azionisti della grave situazione gestionale che, a quanto risulta, si trascina ormai da circa vent'anni?

Oltre a quanto già esposto nella risposta alla domanda n. 1 in merito alla composizione dell'azionariato – dalla quale emerge, in particolare, che i membri presenti da più tempo nel CdA non sedevano in precedenza quali rappresentanti del Comune di Locarno – si ricorda che, fino al

2024, la Kursaal Locarno SA ha regolarmente distribuito dividendi ai propri azionisti, generando pertanto anche un beneficio economico per i Comuni interessati.
Soltanto dal 2025 in poi, tenuto conto delle precarie condizioni dello stabile e delle rilevanti esigenze di manutenzione e investimento, il CdA ha ritenuto opportuno adottare un'impostazione maggiormente conservativa, volta a preservare l'equilibrio finanziario della società e a garantire un impiego prudente e oculato delle risorse disponibili, proponendo all'Assemblea generale di non riconoscere alcun dividendo agli azionisti.
Per quanto concerne gli aspetti della gestione suscettibili di miglioramento – che non hanno certamente favorito una conduzione ottimale, in particolare, della vertenza con Casinò Lugano SA – si rinvia alle considerazioni già esposte nella risposta all'interpellanza. Con l'attuale composizione del CdA e grazie alle misure progressivamente adottate, illustrate in modo dettagliato negli ultimi due rapporti di gestione, la KSA ritiene di disporre oggi di un assetto organizzativo e gestionale adeguato ad affrontare con la necessaria attenzione le proprie responsabilità e le sfide future, d'intesa con i suoi azionisti e in particolare l'azionista principale.
Va infine comunque ricordato che, nel corso degli anni, la KSA si è adoperata con successo per mantenere a Locarno l'attività del Casinò, scongiurandone il trasferimento in un'altra località e contribuendo in tal modo anche al rafforzamento del substrato fiscale cittadino.

14. Come mai due Comuni importanti e strutturati come Locarno e Lugano non sono riusciti a trovare un accordo bonale, lasciando trascinare la controversia per quasi vent'anni e facendo ricadere sui cittadini i costi degli onorari degli avvocati e delle spese legali sostenute con denaro pubblico?

A. Kursaal Locarno SA
In realtà, come emerge dalla risposta alla domanda n. 2, nel corso degli anni il Consiglio di amministrazione della KSA ha ripetutamente cercato di raggiungere un accordo con la controparte, allo scopo di evitare un contenzioso lungo e oneroso, con i conseguenti costi e ritardi per tutte le parti coinvolte. Tali iniziative non hanno tuttavia avuto esito positivo. Anche i tentativi intrapresi bilateralmente e in via informale dal Presidente della KSA sono rimasti infruttuosi.
Un'ultima proposta conciliativa è stata formulata nel novembre 2024 dal membro del Consiglio di amministrazione Stefano Lappe, ma è stata fermamente respinta dalla controparte Pur con tutte le riserve legate all'ambiguità dell'accordo originario da cui è scaturita la vertenza, all'avvicendamento di un numero eccessivo di legali, alla correzione dell'importo complessivo al ribasso e alla durata del procedimento – riconducibile anche all'atteggiamento della controparte e ai tempi della giustizia – va comunque precisato che il rapporto tra le spese legali sostenute e l'importo complessivamente recuperato nei confronti di Casinò Lugano SA deve essere considerato senz'altro favorevole alla Kursaal Locarno SA. Non da ultimo, il decorso del tempo ha finito per operare a vantaggio della KSA: gli interessi maturati sin dall'inizio della vertenza, oltre vent'anni fa, hanno contribuito in misura rilevante alla consistenza dell'importo complessivamente incassato.

B. Municipio di Locarno
Come indicato alla risposta alla domanda 12, la controversia non ha visto direttamente contrapposte le Città di Locarno e Lugano bensì le rispettive società partecipate, dotate di propria personalità giuridica e autonomia decisionale. Nel corso degli anni, ad ogni modo, non sono mancati tentativi volti a trovare una possibile soluzione bonale alla vertenza. Va comunque considerato che la rilevanza delle somme oggetto del contenzioso, unitamente alla sua prolungata durata, hanno reso sempre più difficile trovare una soluzione direttamente tra le parti. Non appare quindi corretto

evidenziare l'incapacità di trovare un accordo. Va inoltre considerato che l'esito giudiziario ha infine riconosciuto le pretese di Kursaal Locarno SA, confermando la fondatezza della sua posizione.

Il tempo impiegato per la risposta da parte di tutti i funzionari coinvolti ammonta complessivamente a 12 ore lavorative.

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Nicola Pini

Il Segretario:

avv. Marco Gerosa

Allegati: interrogazione

Luca Panizzolo
Consigliere comunale PLR
Via della Posta 26
6600 Locarno

Lodevole
Municipio di Locarno
Piazza Grande 18

6600 Locarno

Locarno 29.07.2026

Interpellanza

Accordo “Accento”: oltre vent’anni di contenzioso, costi, responsabilità e recupero delle somme dovute

Egregi Signori Municipali,

la vicenda legata all’accordo “Accento” si trascina ormai da oltre vent’anni e riguarda direttamente gli interessi patrimoniali della Città e, di conseguenza, i soldi dei cittadini. Dopo un contenzioso così lungo non è più sufficiente limitarsi a informazioni generiche: occorre sapere chi ha seguito questa pratica, quali controlli siano stati esercitati, quanto sia costata, se siano stati commessi errori e, soprattutto, quando le somme riconosciute verranno effettivamente incassate.

Dalla relazione del Consiglio di amministrazione relativa ai conti 2024 sembrerebbe inoltre emergere che sia stato necessario ricorrere a un perito esterno e che all’ufficio contabile non sarebbe stata trasmessa tutta la documentazione necessaria. Se ciò fosse confermato, ci troveremmo di fronte a una situazione grave, che deve essere chiarita senza reticenze, indicando eventuali responsabilità politiche, amministrative o professionali.

In virtù dell’art. 66 cpv. 3 LOC e del Regolamento comunale, chiedo pertanto al Lodevole Municipio di rispondere in modo puntuale alle seguenti domande:

1. Il Municipio ha esercitato, durante tutti questi anni, il proprio dovere di sorveglianza sulla gestione del contenzioso? Chi, all’interno del Municipio e dell’amministrazione, era incaricato di seguire la pratica e con quale frequenza il Municipio veniva informato sugli sviluppi?

2. Il Municipio può presentare una cronologia completa della vertenza dal 14 maggio 2001 a oggi, indicando le principali decisioni adottate, i passaggi giudiziari, le risoluzioni degli organi societari e municipali e gli eventuali cambiamenti di strategia?

3. Quanto è costata complessivamente la difesa legale e la gestione della vertenza? Si chiede un dettaglio anno per anno, distinguendo almeno onorari degli avvocati, consulenze, perizie, spese processuali e ogni altro costo direttamente o indirettamente legato alla causa.

4. Quali avvocati, studi legali, consulenti e periti hanno difeso o assistito gli interessi della Città e/o della Kursaal SA? Per ognuno si chiede di indicare il periodo del mandato, l'importo fatturato e il criterio con cui è stato assegnato l'incarico.

5. Nel corso del contenzioso sono stati commessi errori procedurali, amministrativi, contabili o nella trasmissione della documentazione? In caso affermativo, quali errori sono stati accertati, da chi sono stati commessi e quali conseguenze economiche o processuali hanno provocato?

6. Per quale motivo si è reso necessario incaricare un perito esterno? Quali criticità ha rilevato e corrisponde al vero che all'ufficio contabile non sarebbe stata fornita tutta la documentazione necessaria? Chi aveva il compito di trasmetterla e perché ciò non sarebbe avvenuto?

7. A seguito della decisione del Tribunale federale favorevole alla Kursaal SA di Locarno, a quanto ammonta esattamente il credito riconosciuto, distinguendo capitale, indennità, interessi e spese legali? Si chiede inoltre di indicare l'importo aggiornato alla data della risposta.

8. A che punto si trova concretamente il rimborso dell'importo, indicato tra circa CHF 9 e 10 milioni? Quanto è già stato incassato, quanto rimane ancora da ricevere, chi è il debitore e quali sono le scadenze previste? Esistono accordi rateali, garanzie o altre condizioni che potrebbero ritardare il pagamento?

10. Nel caso in cui il pagamento non sia ancora avvenuto integralmente, quali misure sono state adottate per ottenere l'incasso e tutelare gli interessi della Città?

11. Come è stato contabilizzato questo credito nei conti della Kursaal SA e, indirettamente, negli interessi patrimoniali della Città? Quale impatto avrà l'incasso sui conti, sulla liquidità e sulle future decisioni societarie?

12. Il Municipio è disposto a mettere a disposizione dei consiglieri comunali, nel rispetto delle norme applicabili, le sentenze, le perizie, i mandati legali, le fatture, le risoluzioni e gli altri documenti principali relativi al contenzioso? In caso negativo, si chiede di indicare per ogni documento la precisa base legale che ne impedirebbe la consultazione.

13. Chi siede da molti anni nel Consiglio di amministrazione come può giustificare il fatto di non aver mai informato i Comuni azionisti della grave situazione gestionale che, a quanto risulta, si trascina ormai da circa vent'anni?

14. Come mai due Comuni importanti e strutturati come Locarno e Lugano non sono riusciti a trovare un accordo bonale, lasciando trascinare la controversia per quasi vent'anni e facendo ricadere sui cittadini i costi degli onorari degli avvocati e delle spese legali sostenute con denaro pubblico?

Ringraziando per l’attenzione, si resta in attesa di una risposta scritta e puntuale

Luca Panizzolo, consigliere comunale PLR